

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1679/2002 della Commissione, del 23 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 1680/2002 della Commissione, del 23 settembre 2002, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare .....	3

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 settembre 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2002.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	060	74,2
	096	33,5
	999	61,7
0707 00 05	052	101,8
	628	143,3
	999	122,6
0709 90 70	052	79,9
	999	79,9
0805 50 10	388	57,5
	524	44,4
	528	54,8
	999	52,2
0806 10 10	052	68,7
	064	100,6
	400	189,1
	664	99,1
	999	114,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	50,0
	388	82,6
	400	103,1
	512	114,8
	720	74,3
	800	168,1
	804	81,6
0808 20 50	999	96,4
	052	88,7
	388	69,8
	720	93,5
0809 30 10, 0809 30 90	999	84,0
	052	114,4
	999	114,4
0809 40 05	052	101,3
	060	112,9
	064	60,2
	066	101,9
	624	199,6
	999	115,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 settembre 2002**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(3)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTI A; B

1. **Azione n.:** 377/01 (A); 378/01 (B)
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A: Sierra Leone; B: Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 000
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 700 tonnellate; B: 300 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4) (6): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]  
Peso del bidone vuoto: minimo 135 g
10. **Etichettatura o marcatura** (5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità  
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** (8): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 4-24.11.2002
  - 2° termine: 18.11-8.12.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 8.10.2002
  - 2° termine: 22.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

## LOTTO C

1. **Azioni n.:** 369/01 (C1); 2002SS/003 (C2)
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax (31-70) 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** C1: Haiti; C2: Niger
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 371
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (C1: 326 tonnellate; C2: 45 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]  
Peso del bidone vuoto; minimo 135 g
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(5)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità  
Il prodotto mobilitato non deve essere stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** <sup>(8)</sup>: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 28.10-17.11.2002
  - 2° termine: 11-30.11.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 8.10.2002
  - 2° termine: 22.10.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note*

- (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:  
— certificato sanitario.
- (5) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».  
I bidoni possono essere contrassegnati mediante etichette.
- (6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. (C2: ogni contenitore deve avere un contenuto netto di 15 tonnellate).  
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.  
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di scatole relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.  
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (8) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-